

**ASILO INFANTILE "AVV.POMPEO  
GAMBARANA"**  
**Fondazione di diritto privato**  
**Legge Regionale Lombardia 13.02.2003 n.1**  
**Delibera Giunta Regionale Lombardia n.VII/15683**  
**Via Asilo Gambarana n.15**  
**27030 CASTELNOVETTO (PV)**  
**C.F.83003150188**  
**P.IVA 01251810188**

## **S T A T U T O**

### **ART. 1**

Nel Comune di Castelnuovo (Pavia) è stato istituito un Asilo Infantile per la volontà del defunto Avv. Pompeo Gambarana, il quale con testamento 31 Agosto 1858 a rogito del notaio Luigi De Vecchi di Casale e con successivo testamento 2 Ottobre 1871 a rogito del notaio Secondo Vittoni di Vigevano, lasciò tutto il suo patrimonio per l'istituzione di un Asilo Infantile.

Eretto in Ente Morale con Decreto Reale 19 Settembre 1875, in Ente Autonomo con Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1978 e ora in Fondazione di diritto privato ai sensi del D.Lgs.04 Maggio 2001 n.207 e della Legge Regionale Lombardia 13 Febbraio 2003 n.1, ha la denominazione di ASILO INFANTILE AVV. POMPEO GAMBARANA.

Ha sede in un ampio e decoroso edificio delle classiche linee architettoniche, voluto dal fondatore, e posto in Via Asilo Gambarana n.15 a Castelnuovo in provincia di Pavia.

Le norme che regolamentano l'attività e la gestione amministrativa della Fondazione sono previste dal presente Statuto redatto conformemente alla volontà del fondatore.

### **ART. 2**

La Fondazione Asilo Infantile "Avv.Pompeo Gambarana" non ha scopo di lucro.

L'Asilo si propone come fine dell'educazione impartita, lo sviluppo della personalità infantile, l'assistenza e la preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

La Fondazione svolge la sua attività esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### **ART. 3**

La Scuola ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la Scuola Materna Statale di cui al D.P.R. 10 Settembre 1969 n. 647 o normative sopravvenute.

Ai fini di assicurare agli alunni un trattamento scolastico equipollente, la Scuola, per quanto possibile, adegua la propria struttura organizzativa a quanto previsto per la Scuola Materna Statale in termini di rapporto numerico insegnanti-bambini, qualifica e titolo di studio del personale e servizi resi.

### **ART. 4**

L'Asilo accoglie bambini d'ambo i sessi e dell'età prevista dalla legislazione per la frequenza della Scuola Materna.

### **ART. 5**

Eventuali menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non possono costituire causa di esclusione dalla scuola. In tali casi deve essere garantita la necessaria assistenza a spese degli Enti istituzionalmente competenti secondo le disposizioni legislative vigenti.

### **ART. 6**

E' condizione indispensabile ai fini dell'ammissione che ai bambini siano state praticate le vaccinazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge; essi sono inoltre soggetti obbligatoriamente alle disposizioni in materia di profilassi igienica-sanitaria.

### **ART. 7**

Apposito regolamento stabilisce le modalità di ammissione dei bambini, i servizi che saranno prestati e le modalità di erogazione di questi.

Esso stabilisce inoltre il modo di corresponsione della retta mensile per la refezione e la frequenza.

Il regolamento di cui sopra verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Gli alunni appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno saranno accolti gratuitamente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 8

Il Patrimonio della Fondazione si compone di beni immobili, di beni mobili e della consistenza di cassa.

I beni immobili sono elencati e valutati nella allegata perizia sotto la lettera A). Essi rappresentano il patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi istituzionali secondo il disposto del fondatore e secondo gli atti successivamente intervenuti.

I beni mobili sono elencati e valutati nell'inventario allegato sotto la lettera B). Essi rappresentano le dotazioni necessarie al funzionamento dell'asilo infantile così come pervenute alla Fondazione da donazioni o acquisti.

La consistenza di cassa è rappresentata dal saldo del conto corrente allegato sotto la lettera C).

Per la alienazione, permuta o comodato dei beni immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione è necessaria apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da assumere a maggioranza dei quattro quinti dei componenti presenti alla seduta.

La alienazione o la permuta di beni immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione potrà avvenire:

- a) a seguito di mutata destinazione d'uso dell'immobile tale da non permettere la continuazione delle rendite originate dallo stesso;
- b) a seguito di proposta di permuta che accresca la consistenza del patrimonio della Fondazione;
- c) a seguito di comprovata pubblica utilità dell'operazione.

Nei casi previsti ai punti a) e c) le risorse ricavate dalla vendita dovranno essere reinvestite in beni immobili o strumenti finanziari più funzionali al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

La delibera di alienazione o permuta è inviata alla Regione Lombardia ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.04.05.2001 n.207.

#### ART. 9

La Fondazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, con le rette degli alunni e con ogni altro provento pubblico o privato non destinato ad aumentare il patrimonio.

**ART. 10**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette Membri, così formato:

**MEMBRO DI DIRITTO**

Il Parroco pro-tempore di Castelnovetto o, in mancanza di questi, da un rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica designato dall'ordinario Diocesano;

**TRE MEMBRI**

Sono nominati dal Consiglio Comunale di Castelnovetto, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare;

**UN MEMBRO**

E' nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;

**UN MEMBRO**

E' nominato dall'Istituto Scolastico Comprensivo e scelto tra gli insegnanti in ruolo;

**UN MEMBRO**

E' nominato, per ogni anno scolastico, dai genitori degli alunni frequentanti l'Asilo.

Oltre a questi, sono membri di diritto tutti coloro che abbiano fatto alla Fondazione una donazione tale da aumentare la rendita di almeno un decimo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

**ART. 11**

Nel rispetto della volontà del Fondatore, tutti i Consiglieri devono essere preferibilmente residenti nel Comune di Castelnovetto.

I rappresentanti del Consiglio Comunale durano in carica fino alla scadenza dell'Amministrazione che li ha eletti; tuttavia cessano, insieme agli altri componenti, alla scadenza prevista dall'art.10.

Il rappresentante dei genitori è eletto dagli stessi sulla base di una lista unica comprendente tutti i genitori. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Risulterà eletto il genitore con maggior numero di preferenze, purchè i votanti siano almeno cinque.

Il rappresentante dei genitori cessato per la perdita dei requisiti, per dimissioni o per altre cause sarà surrogato con il primo dei non eletti.

Le elezioni sono indette ogni anno entro trenta giorni dell'inizio dell'anno scolastico dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che forma il seggio elettorale scegliendo un Presidente e due scrutatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e i genitori interessati alle elezioni; funge da Segretario del seggio il Segretario della Fondazione.

#### ART. 12

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la legge vigente, il personale dipendente della Fondazione e chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'Art.2382 del C.C.

Le cause di cessazione dalla carica di Consigliere sono le seguenti:

a) morte; b) decadenza; c) dimissioni; d) scadenza naturale o anticipata del Consiglio stesso.

Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, previo avviso di decadenza da notificare almeno 10 giorni prima, onde permettere all'interessato di presentare le proprie giustificazioni.

#### ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti e verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.

Elegge poi tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti, prima il Presidente, poi il Vice Presidente, i quali durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo direttivo della Fondazione. Esso in particolare:

- a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola;
- b) assume, sospende, licenzia il personale;
- c) approva il Bilancio Annuale entro il 30 Aprile di ogni anno;
- d) delibera le convenzioni con enti Pubblici e Privati;
- e) delibera sui contratti di locazione, comodato, fornitura e somministrazione;
- f) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, di beni mobili e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- g) delibera sulle alienazioni o permuta dei beni immobili facenti parte del Patrimonio della Fondazione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto;
- h) delibera le proposte di modifica al vigente Statuto;
- i) delibera la misura delle rette di frequenza;
- j) delibera sulla scelta dell'Istituto di Credito e sulle eventuali richieste di affidamenti;

k) nomina avvocati, procuratori e professionisti idonei alla tutela degli interessi della Fondazione nel caso di giudizi promossi o nei quali si trovi convenuta.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta salvo il disposto dell'art.8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che sia presente alla seduta la maggioranza dei suoi componenti.

All'atto del suo insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario della Fondazione il quale dovrà attendere ai compiti della tenuta della contabilità, della cura degli adempimenti previdenziali e assistenziali dei rapporti di lavoro dipendente e degli adempimenti civilistici e fiscali vigenti, attestare la legittimità delle delibere del Consiglio e presenziare alle riunioni.

Adempie, inoltre, a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai Regolamenti vigenti.

#### **ART. 15**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qual volta lo richiedono motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno due dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da inviarsi ai singoli componenti almeno quattro giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sono sufficienti ventiquattro ore.

#### **ART. 16**

Il verbale delle adunanze viene redatto, di norma, a cura del Segretario e deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri intervenuti.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.

#### **ART. 17**

Quattro mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni ed Enti interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio. Il Consiglio scaduto resta in carica con

funzioni limitate all'ordinaria amministrazione, e comunque nei limiti delle disposizioni vigenti, fino all'insediamento di quello nuovo che verrà convocato dal Presidente dell'Amministrazione uscente.

#### ART. 18

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto o che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

Il Presidente inoltre:

- a) disciplina l'organizzazione dei servizi e l'uso delle attrezzature nei limiti fissati dal Regolamento Interno;
- b) favorisce la collaborazione coi genitori ed il coinvolgimento degli stessi nelle attività educative e di tempo libero;
- c) vigila perché vengano impediti disparità di trattamento nei riguardi dei bambini;
- d) provvede al deposito degli incassi e al pagamento delle spese mediante l'utilizzo degli strumenti finanziari vigenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni verranno assunte dal Vice Presidente.

#### ART. 19

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.

Nel caso di cui il Consiglio ne prenda atto, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del nuovo membro.

In egual modo si procede in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere.

Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di attività del Consiglio.

Qualora il Presidente intenda dimettersi dalla carica deve convocare il Consiglio ponendo all'ordine del giorno le sue dimissioni e l'elezione del nuovo Presidente.

Ove il Presidente intenda dimettersi anche dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, l'elezione del nuovo Presidente dovrà essere posta all'ordine del giorno appena il Consiglio sia reintegrato. Nella stesso modo si procederà qualora il Presidente mancasse per le altre cause previste dall'art.12.

**ART. 20**

Il servizio di conto corrente e di gestione delle attività finanziarie della Fondazione è affidato ad un Istituto di Credito scelto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della lettera j) dell'art.14.

La riscossione delle entrate e l'erogazione delle spese sono effettuate dal Presidente o da uno o più consiglieri delegati a tale compito.

**ART. 21**


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia e le norme dettate dal D.Lgs.04.05.2001 n.207 e della Legge Regionale Lombardia 13.02.2003 n.1 e successive modificazioni o integrazioni.

Castelnovetto il 30 Ottobre 2003

**ASILO INFANTILE "AVV.POMPEO GAMBARANA"**

Il Presidente

**MARTINELLI CATERINA**



Il Segretario

**DOTT.CERVIO GIOVANNI**

